

Penale Sent. Sez. 5 Num. 32422 Anno 2019

Presidente: VESSICHELLI MARIA

Relatore: MOROSINI ELISABETTA MARIA

Data Udienza: 08/04/2019

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

BONALUMI OLINTO nato a FOGGIA il 20/06/1959

avverso la sentenza del 15/12/2017 della CORTE di APPELLO di BARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Elisabetta Maria Morosini;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Sante Spinaci,
che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

udito il difensore, avv. Giovanni Aricò, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del
ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bari, per quanto qui interessa, ha confermato la condanna di Bonalumi Olinto per i reati di cui agli artt. 624-625 cod. pen. (capo A), 615 quater cod. pen. (capo B) e 617 quater cod. pen. (capo C).

Per tutti detti reati veniva riconosciuta l'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 2, cod. pen. (per aver l'imputato organizzato la cooperazione nel reato), nonché la recidiva reiterata specifica e infraquinquennale, con giudizio di equivalenza rispetto alle circostanze attenuanti generiche, concesse in secondo grado, apportando alla pena la conseguente riduzione.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi, con i quali denuncia inosservanza della legge penale e vizio di motivazione in punto di riconoscimento della recidiva qualificata e della circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen..

2.1 La Corte di appello non avrebbe fornito alcuna motivazione in ordine alla sussistenza della recidiva, limitandosi a richiamare, in maniera generica, i precedenti penali dell'imputato, senza nulla dire sul requisito cd. sostanziale costituito dal fatto che il nuovo episodio criminoso deve esprimere in concreto una maggiore pericolosità sociale del soggetto.

2.2 Analoga carenza motivazionale affliggerebbe la sentenza quanto alle ragioni dell'attribuzione al ricorrente di un ruolo organizzativo.

2.3 Con una notazione conclusiva il ricorrente evidenzia come detti punti della decisione si riverberino sul trattamento sanzionatorio e sul termine di prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Come si evince dall'atto di appello, la censura sul riconoscimento della recidiva non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di gravame secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

3. Il secondo motivo è infondato.

Ai fini della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2) cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie (Sez. 1, n. 2645 del 07/06/2011, dep. 2012, Carlino, Rv. 251664 - 01).

La Corte di appello, con una motivazione stringata, ma non per questo illogica, richiama le emergenze probatorie, in particolare le intercettazioni telefoniche, la cui rivalutazione è preclusa in questa sede, da cui evince il ruolo di coordinamento dell'azione dei correi svolto dal ricorrente nella fase preparatoria in vista della successiva perpetrazione dei reati: *"segnatamente per la clonazione del badge e per procurarsi il jammer"* (pag. 8).

5. Discende il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 08/04/2019